

REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL'ENTE NEL RISPETTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 27/10/2009 E L.R. N. 5 DEL 05/04/2011 ART. 11 APPROVATO CON DELIBERA N.6 DEL 16 GENNAIO 2014.

Art. 1 – Istituzione

Art. 2 – Funzioni ed Attribuzioni

Art. 3 – Composizione

Art. 4 – Requisiti e incompatibilità

Art. 5 – Modalità di nomina, durata in carica e revoca

Art. 6 – Attività e collocazione organizzativa

Art. 7 – Compensi

Art. 8 – Entrata in vigore

ART. 1 - ISTITUZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali dell'Organismo Indipendente di Valutazione di seguito indicato O.I.V. istituito ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 27.10.2009 n. 150 i cui principi sono recepiti in Sicilia con l.r. 5 del 5/4/2011 – art. 11;

Le funzioni dell' O.I.V. sono finalizzate al monitoraggio ed alla verifica, mediante valutazioni comparative dei conti e dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi, della corretta gestione delle risorse dell'Ente, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

La valutazione del personale è indirizzata alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, all'accertamento della qualità dell'apporto del singolo dipendente al gruppo di lavoro in cui è inserito (*performance* operativa), nonché all'accertamento dei comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo di riferimento.

ART. 2 - FUNZIONI

Le funzioni di misurazione e valutazione della *performance* sono svolte:

- a) dall'Organismo indipendente di valutazione cui compete la valutazione dei Settori e dei Servizi di ciascun ramo di amministrazione, nonché la formulazione all'organo di indirizzo politico-amministrativo della proposta di valutazione annuale della *performance* individuale dei dirigenti di vertice;
- b) dai dirigenti cui compete la valutazione della *performance* individuale dei responsabili di Servizio assegnati alle rispettive strutture;
- c) dai dirigenti e dai responsabili delle singole articolazioni organizzative, Servizi, Staff, Uffici speciali, in relazione al personale alle stesse assegnato.

ART. 3 - FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI

Nel quadro delle competenze allo stesso demandate, l'Organismo indipendente di valutazione esercita le seguenti funzioni:

- a. cura i rapporti con la Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, richiedendo pareri, garantendo una corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti dalla stessa predisposti e definisce, nel rispetto di quanto disposto al comma 2 dell'articolo 13 del citato decreto legislativo, la stipula di relativi protocolli di collaborazione;
- b. rende parere obbligatorio sul Piano della performance;
- c. propone all'organo di indirizzo politico la valutazione annuale dei dirigenti responsabili di strutture di massima dimensione e/o equiparate, nonché l'attribuzione agli stessi delle indennità di risultato e/o delle premialità;

- d. valida la Relazione sulla performance di cui al superiore articolo 2 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell' Ente; tale validazione costituisce presupposto necessario per l'erogazione di ogni tipo di premialità;
- e. garantisce la congruità dei processi di misurazione e valutazione delle performance, nonché dell'erogazione delle premialità secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni dell'amministrazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- f. verifica il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, accertando la trasparenza e l'integrità dei controlli interni;
- g. comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi di governo ed ai vertici dell'Amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
- h. promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese, le relative organizzazioni rappresentative, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali, le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche e gli organismi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione.

Art. 4 - COMPOSIZIONE

L' O.I.V. è un Organo Collegiale costituito da uno o tre membri, esterni all'Ente, di cui uno con funzioni di Presidente nel caso di composizione collegiale.

Art. 5 - REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

Ai componenti dell' O.I.V. sono richieste documentate competenze, capacità intellettuali, manageriali, (anche esperienza pregressa) di progettazione e realizzazione di sistemi di valutazione e di controllo. In particolare sono richieste :

- a) capacità di valutazione e visione strategica (identificazione delle missioni strategiche);
- b) competenze sulla valorizzazione delle risorse umane (valutazione dei comportamenti organizzativi). I componenti devono in ogni caso possedere diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel precedente ordinamento di studi.

Non possono far parte dell' O.I.V. soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporto continuativi di collaborazione con l'Ente o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l'Ente.

Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi di valutazione.

Art. 6 - MODALITA' DI NOMINA DURATA IN CARICA E REVOCA

La nomina dell' O.I.V. deve essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell' Ente.

L' O.I.V. è nominato dall'Organismo di indirizzo politico-amministrativo dell' Ente con atto motivato e previo accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste e tenuto conto dei curricula pervenuti.

Uno dei tre membri, qualora la composizione sia collegiale, viene individuato dall'Organo di indirizzo politico amministrativo dell'Ente come Presidente dell'Organismo.

I soggetti di cui al comma 1 durano in carica 5 anni ed il relativo incarico non è rinnovabile. Il contratto di prestazione d'opera professionale dei soggetti medesimi sarà stipulato dal Dirigente competente. Il relativo incarico non instaura un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego. La revoca dei componenti dell' O.I.V. avviene con provvedimento motivato da parte dell'Organo politico-amministrativo nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell' Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.

Art.7 - ATTIVITA' E COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA

L' O.I.V. esercita, in piena autonomia, le funzioni e le competenze indicate nell'art. 14 del D.lgs n. 150/2009 e del D.P.Reg. 21-6-2012 n. 52, sulla base della documentazione fornita, secondo il sistema di valutazione ed organizzativo adottato dall'Ente e, nelle sue funzioni, risponde esclusivamente all' Organo di indirizzo politico-amministrativo.

L' O.I.V. ha accesso a tutti i documenti amministrativi e può richiedere oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia detenuti dall'Amministrazione necessari all'espletamento delle funzioni assegnate.

L' O.I.V. svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dall' Amministrazione e si potrà avvalere della struttura individuata con atto dal Direttore Generale/Dirigente secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti interni.

L' O.I.V. riferisce, con cadenza almeno quadrimestrale, all' Amministrazione sull'andamento della gestione, sull'attività del sistema di valutazione e sull'applicazione delle norme contrattuali, evidenziando le cause dell'eventuale mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi e sulla corretta gestione, proponendo, altresì possibili soluzioni anche a carattere organizzativo, nonché modifiche ed aggiornamenti al processo di controllo di gestione e al sistema di valutazione.

L' O.I.V. presenta all' Organo di indirizzo politico-amministrativo, entro il mese di gennaio, i risultati finali del controllo e le valutazioni a consuntivo operati per la successiva applicazione del sistema premiale riferito a tutto il personale dell'Ente o, in caso di apprezzamento negativo motivato, delle misure sanzionatorie previste dalle disposizioni di legge e negoziali collettive nel tempo in vigore.

Le sedute dell' O.I.V. non sono pubbliche.

Art. 8 – COMPENSI

A ciascuno dei componenti esterni è attribuito un compenso annuo lordo che viene stabilito con apposita deliberazione dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo e che non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In fase di prima attuazione, e fino a nuove determinazioni dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo, il trattamento economico a favore del Presidente e dei componenti l'Organismo, è determinato nella stessa misura di quello previsto rispettivamente per il Presidente e per i componenti il Collegio Sindacale dell'Istituto.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello di approvazione e verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituto.